MISURE URGENTI IN CAMPO ECONOMICO ED INTERVENTI IN ZONE TERREMOTATE

Art. 13

Disposizioni in materia di competenze previdenziali

All'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola'.". La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del comma secondo dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalle comunita' montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui inquadramento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92.

Versione in vigore dal 22 marzo 1992, non più in vigore dal 21 maggio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate
Estremi	Decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-campo-economico-ed-interventi-in-zone-terremotate-1992/art-13-disposizioni-in-materia-di-competenze-previdenziali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it